CAMERA DEI DEPUTATI N. 1258

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATACENA

Norme per la destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a partiti, movimenti e formazioni politiche

Presentata il 20 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende porre all'attenzione del Parlamento il problema, sempre attuale, di garantire la « sopravvivenza » economica dei gruppi politici variamente definiti (partiti, movimenti, formazioni) nella consapevolezza dell'importanza del ruolo, peraltro tutelato e garantito specificamente dall'articolo 49 della Costituzione, fondamentale e decisivo che essi hanno nell'attività di mediazione del popolo e di trasposizione della domanda politica nell'apparato statale.

La presente proposta di legge prevede, in particolare ed in analogia con quanto avviene per altre istituzioni, che una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF venga destinata, sulla base di libera scelta del cittadino-contribuente, ai gruppi politici.

Senza falsi infingimenti e per amore di estrema chiarezza, è da evidenziare che non si tratta di far rientrare « per la finestra » l'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativo al finanziamento pubblico ai partiti, abrogato con il *referendum* del 18 aprile 1993, poiché in quel caso il finanziamento avveniva con assegnazione automatica, meccanica, sulla base della rappresentanza parlamentare e su somma determinata per legge (per esempio: oltre lire 82 miliardi annui con la legge n. 659 del 1981), mentre il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'espressione di volontà del cittadino in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

In sostanza, prima il cittadino-elettore « dava » ai partiti al momento del voto e per la durata della legislatura mentre, se la proposta di legge sottoposta alla Vostra attenzione diventerà legge, il cittadino-contribuente potrà, se vorrà, rinnovare il suo consenso anno per anno.

Nella presente proposta di legge nulla si prevede in ordine alla presentazione del bilancio finanziario consuntivo in quanto continuano ad applicarsi per i partiti le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, mentre la corresponsione delle somme è regolamentata dall'articolo 2 in analogia a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge 2 maggio 1985, n. 222.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1995 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata ai partiti, ai movimenti ed alle formazioni politiche che abbiano propria rappresentanza in Parlamento.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi

ART. 2.

1. A decorrere dall'anno 1996, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, ai partiti, movimenti e formazioni politiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, a *titolo di anticipo e salvo conguaglio* entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al terzo periodo d'imposta precedente.

ART. 3.

1. Per la riscossione delle quote di cui alla presente legge, i partiti, i movimenti e le formazioni politiche devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

ART. 4.

1. Le somme esigibili in forza della presente legge non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo.

2. Le quote di cui all'articolo 1 non sono soggette ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1258
Lire 500